



**R O S S I   &   A S S O C I A T I**  
C o r p o r a t e   A d v i s o r s

*Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano*

[www.rossiassociati.it](http://www.rossiassociati.it)

Tel +39 02.874271   Fax +39 02.72099377

***NEWS SETTIMANALE***

***Novembre 2013 – nr. 1***

*Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate*

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio  
( Tel.02/874271 - Fax 02/72099377, e-mail: [info@rossiassociati.com](mailto:info@rossiassociati.com) ).*

**Comunicazione dei beni d'impresa concessi in godimento ai soci o familiari  
dell'imprenditore –**

**Comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni dei soci o familiari  
ricevuti dall'impresa –**

**Nuovi provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate**

**INDICE**

- 1 Premessa**
- 2 Soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni**
  - 2.1 *Familiari*
  - 2.2 *Società fiduciarie e trust*
- 3 Oggetto delle comunicazioni**
  - 3.1 *Beni concessi in godimento*
    - 3.1.1 *Esclusioni*
    - 3.1.2 *Contenuto della comunicazione*
    - 3.1.3 *Decorrenza*
  - 3.2 *Finanziamenti e capitalizzazioni*
    - 3.2.1 *Esclusioni*
    - 3.2.2 *Contenuto della comunicazione*
    - 3.2.3 *Decorrenza*
- 4 Modalità di comunicazione dei dati**
  - 4.1 *Prova dell'avvenuta trasmissione*
  - 4.2 *Motivi di scarto del file*
- 5 Termini di comunicazione dei dati**
  - 5.1 *Primo invio entro il 12.12.2013*
  - 5.2 *Termini di comunicazione a regime*
  - 5.3 *Annullamento della comunicazione inviata*
  - 5.4 *Invio di una comunicazione sostitutiva*
- 6 Sanzioni**
  - 6.1 *Violazioni relative alla comunicazione dei beni concessi in godimento*
  - 6.2 *Violazioni relative alla comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevuti dall'impresa*
  - 6.3 *Definizione agevolata*

## 1 PREMESSA

L'art. 2 commi da 36-*terdecies* a 36-*duodevicies* del DL 13.8.2011 n. 138, conv. L. 14.9.2011 n. 148, ha previsto alcuni interventi in materia di regime fiscale riguardante i **beni dell'impresa** concessi in **godimento a soci o familiari** dell'imprenditore, applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17.9.2011, data di entrata in vigore della suddetta L. 148/2011 (pertanto, a partire dal 2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), in particolare:

- per il socio/familiare costituisce **reddito diverso** (art. 67 del TUIR) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell'impresa;
- i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento **non sono deducibili**.

Al fine di garantire l'attività di controllo, il co. 36-*sexiesdecies* dell'art. 2 del suddetto DL 138/2011 stabilisce che l'impresa concedente (sia individuale che collettiva) ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore devono **comunicare** all'Agenzia delle Entrate (**Anagrafe tributaria**) i dati relativi ai beni concessi in godimento.

Nelle intenzioni del legislatore, il nuovo adempimento fiscale dovrebbe:

- disincentivare l'utilizzo a **titolo personale**, da parte dei soci o dei familiari dell'imprenditore, di beni intestati a società commerciali oppure a imprese individuali;
- fornire dati utili per l'applicazione del **redditometro** in capo ai soci/familiari.

Inoltre, l'art. 2 co. 36-*septiesdecies* del suddetto DL 138/2011 prevede che l'Agenzia delle Entrate, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall'impresa, deve tenere conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di **qualsiasi forma di finanziamento** o di **capitalizzazione** effettuata nei confronti dell'impresa.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 16.11.2011 n. 166485 sono quindi state stabilite le modalità attuative e i termini di effettuazione delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria riguardanti:

- i beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore;
- i finanziamenti o le capitalizzazioni effettuati nei confronti dell'impresa o ricevuti dalla stessa.

I termini per effettuare le comunicazioni in esame sono però stati oggetto di successivi interventi di **proroga**.

### ***Nuovi provvedimenti attuativi***

Con i provv. 2.8.2013 n. 94902 e 94904, l'Agenzia delle Entrate ha emanato le **nuove disposizioni attuative** degli obblighi di comunicazione in esame:

- disciplinando distintamente la comunicazione relativa:
  - ai **beni dell'impresa** che sono stati concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore;
  - ai **finanziamenti** e alle **capitalizzazioni** concessi all'impresa dai soci o familiari dell'imprenditore;
- circoscrivendo l'ambito oggettivo delle comunicazioni, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, tenuto conto anche delle osservazioni delle associazioni di categoria;
- in sostituzione del citato provvedimento del 16.11.2011.

### ***Prima comunicazione entro il 12.12.2013***

In entrambi i casi, il termine per effettuare la **prima comunicazione**, con riferimento al 2012, è fissato al **12.12.2013**.

La presente Informativa intende riepilogare i tratti essenziali degli obblighi di comunicazione in esame.

## 2 SOGGETTI OBBLIGATI AD EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate da tutti i soggetti che **esercitano attività d'impresa**:

- in forma individuale o collettiva;
- a **prescindere** dal regime contabile (es. "forfettini", "nuovi minimi", contabilità semplificata);
- **residenti** in Italia.

Si tratta, nello specifico:

- delle imprese individuali;
- delle società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s);
- delle società di capitali (s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a.);
- delle società cooperative;
- delle stabili organizzazioni in Italia di società non residenti;
- degli enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Sono invece **esclusi** dall'obbligo:

- i professionisti;
- le associazioni professionali e le società tra professionisti;
- le società semplici;
- gli enti non commerciali che non esercitano un'attività d'impresa;
- le società agricole produttive di soli redditi fondiari.

L'obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui:

- un determinato bene sia dato in **godimento** ai soci ovvero ai familiari dell'imprenditore;
- sussista una **differenza** tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento (tassabile quale reddito diverso); non vanno quindi comunicati i beni per i quali l'utilizzatore remunera il relativo godimento a valori di mercato.

Al riguardo occorre precisare che:

- risulta **irrilevante** la **percentuale** di partecipazione nella società;
- la comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il beneficiario detenga partecipazioni nella società concedente **solo indirettamente** (ad esempio, la società Alfa concede un'autovettura a Tizio che è socio della società Beta che, a sua volta, è socia di Alfa);
- la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento al **familiare del socio** (non solo dell'imprenditore);
- la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al **medesimo gruppo**.

### ***Comunicazione relativa ai beni concessi in godimento***

L'obbligo di comunicazione dei **beni** concessi in godimento può essere assolto, **in via alternativa**, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

### ***Comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni***

La comunicazione relativa ai **finanziamenti** e alle capitalizzazioni, invece, deve essere effettuata **esclusivamente** dall'impresa che riceve l'apporto.

#### **2.1 FAMILIARI**

In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene che rientrino nella nozione di **familiare**, ai sensi dell'art. 5 co. 5 del TUIR:

- il coniuge;
- i parenti entro il terzo grado (es. nipote del socio/imprenditore);
- gli affini entro il secondo grado (es. cognato del socio/imprenditore).

#### **2.2 SOCIETÀ FIDUCIARIE E TRUST**

Nel caso di società fiduciarie e *trust* occorre verificare, rispettivamente, la posizione del fiduciante ovvero del disponente.

### 3 OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI

Al fine di individuare l'oggetto della comunicazione, occorre distinguere tra:

- beni concessi in godimento;
- finanziamenti e capitalizzazioni.

#### 3.1 BENI CONCESSI IN GODIMENTO

In linea generale, si deve comunicare l'utilizzo personale di qualsiasi bene nella disponibilità della società ovvero dell'imprenditore individuale (a titolo di proprietà o ad altro titolo), purché sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.

Se concessi in godimento, rientrano quindi nell'ambito applicativo della disposizione:

- i **beni merce** (vale a dire quelli commercializzati dall'impresa);
- i beni strumentali;
- i beni **meramente patrimoniali** (ad esempio, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell'attività d'impresa).

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94902 individua le seguenti **categorie di beni**:

- autovetture;
- altri veicoli;
- unità da diporto;
- aeromobili;
- immobili;
- altri beni.

Rileva tanto l'uso esclusivo quanto l'uso non esclusivo.

Le comunicazioni riguardano i **dati dei soci** (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente) e dei **familiari** che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa.

La comunicazione deve essere effettuata:

- per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta;
- anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi d'imposta precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo nell'anno di riferimento della comunicazione;
- per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

#### 3.1.1 Esclusioni

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94902 esclude invece dall'ambito applicativo della comunicazione:

- i beni concessi in godimento agli **amministratori**;
- i beni concessi in godimento al socio **dipendente** o lavoratore **autonomo**, qualora detti beni costituiscano **fringe benefit** assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR;
- i beni concessi in godimento all'**imprenditore individuale**;
- i beni di società e di **enti** privati di **tipo associativo** che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società **cooperative edilizie** di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio, i **taxi**);
- i **finanziamenti concessi** ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

Inoltre, l'obbligo della comunicazione **non sussiste** quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore rispettino le seguenti condizioni:

- siano **diversi** dagli immobili, dai veicoli, dalle unità da diporto e dagli aeromobili (ad esempio telefoni cellulari, *computer* portatili);
- siano di valore **non superiore a 3.000,00 euro**, al netto dell'IVA.

### 3.1.2 Contenuto della comunicazione

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- per le **persone fisiche**: codice fiscale, dati anagrafici e Stato estero per i soggetti non residenti in Italia;
- per i soggetti **diversi** dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e Comune del domicilio fiscale o Stato estero di residenza;
- informazioni circa l'**utilizzo** del bene;
- data della concessione (data di inizio e fine);
- **corrispettivo** versato;
- **valore** di mercato del bene.

### 3.1.3 Decorrenza

L'obbligo di comunicazione si applica a decorrere dai **beni in godimento nel 2012** (beni concessi in godimento nel 2012 e beni concessi nei periodi d'imposta precedenti qualora l'utilizzo permanga nel 2012).

A differenza di quanto inizialmente previsto dal citato provv. 16.11.2011, non sono più oggetto di comunicazione i beni in godimento nel 2011, il cui utilizzo non permanga anche successivamente.

In via esemplificativa, quindi, si può affermare che:

- non è tenuta alla comunicazione la società (ovvero il socio) che abbia concesso in uso ad un socio un immobile nel corso del 2010, se l'uso è **cessato nel 2011**;
- è tenuta alla comunicazione la società (ovvero il socio) che abbia concesso in uso ad un socio un immobile nel corso del 2010 se questo immobile **continua ad essere utilizzato** nel corso del **2012**.

## 3.2 FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94904 prevede che debba essere comunicata qualsiasi forma di **finanziamento** o di **capitalizzazione effettuata**:

- nei confronti dell'impresa;
- da persone fisiche, **soci o familiari** dell'imprenditore;
- per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, **pari o superiore a 3.600,00 euro**; detto limite è riferito, **distintamente**, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue (ad esempio, un finanziamento soci di 3.000,00 euro e un versamento in conto capitale di 2.500,00 euro non vanno comunicati); dovrà tuttavia essere **chiarito** se il suddetto limite di 3.600,00 euro vada riferito all'impresa nel suo complesso o al singolo socio o familiare dell'imprenditore che effettua il versamento.

L'obbligo in esame sussiste anche nel caso in cui:

- tali operazioni **non siano strumentali** all'acquisizione di beni poi concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore;
- **non** vi siano beni concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore.

### 3.2.1 Esclusioni

Il suddetto provvedimento esclude dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a:

- finanziamenti o capitalizzazioni di importo annuo **inferiore a 3.600,00 euro** (tale limite opera distintamente con riferimento a ciascuna tipologia di apporto);
- qualsiasi apporto **già conosciuto** dall'Amministrazione finanziaria (ad esempio, i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito che non devono essere oggetto di comunicazione i finanziamenti **ricevuti dai soci** o familiari dell'imprenditore.

### 3.2.2 Contenuto della comunicazione

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- i **dati** delle persone fisiche, **soci o familiari** dell'imprenditore, che hanno concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600,00 euro (codice fiscale, dati anagrafici e, per i soggetti non residenti, lo Stato estero);
- l'**ammontare** dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati.

### 3.2.3 Decorrenza

L'obbligo di comunicazione si applica ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni **effettuati** a decorrere **dall'anno 2012**.

A differenza di quanto inizialmente previsto dal citato provv. 16.11.2011, non sono più oggetto di comunicazione i finanziamenti o le capitalizzazioni in corso nel 2011.

In via esemplificativa, quindi, si può affermare che:

- non è tenuta alla comunicazione la società che ha ricevuto un finanziamento da un socio nel corso del 2010, se questo finanziamento è stato **rimborsato** nel 2011;
- non è tenuta alla comunicazione la società che ha ricevuto un **finanziamento** da un socio nel corso del 2010, se questo è **ancora in essere** nel 2012;
- è tenuta alla comunicazione la società che ha ricevuto un **finanziamento** da un socio nel corso del **2012**, se di importo pari o superiore a 3.600,00 euro.

Se di importo almeno pari a 3.600,00 euro, l'obbligo di comunicazione dovrebbe sussistere anche se il finanziamento effettuato dal 2012 è stato **restituito** nello **stesso anno** di effettuazione.

## 4 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI

Le comunicazioni dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento e dei finanziamenti/capitalizzazioni ricevuti dall'impresa devono essere effettuate per **via telematica**:

- **direttamente**, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure tramite gli **intermediari abilitati** (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc., escluse le società del gruppo);
- sulla base del **modello** e delle specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle Entrate;
- utilizzando i prodotti **software di controllo** resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico devono avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.

Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

### 4.1 PROVA DELL'AVVENUTA TRASMISSIONE

La comunicazione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dall'Agenzia delle Entrate, la **ricezione** del *file* contenente i previsti dati.

La **prova** della trasmissione è rappresentata dalla **ricevuta** rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, contenuta in un *file*, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Fisconline.

Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta è resa disponibile, per via telematica, entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del *file* all'Agenzia delle Entrate.

## 4.2 MOTIVI DI SCARTO DEL FILE

La ricevuta non viene rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi qualora il *file* che li contiene sia **scartato** per uno dei seguenti motivi:

- mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro;
- codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso *file* avvenuto erroneamente più volte;
- *file* non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il *software* di controllo;
- mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati.

Tali circostanze sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del *file*, il quale è tenuto a **riproporne** la corretta trasmissione entro i **cinque giorni** lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

## 5 TERMINI DI COMUNICAZIONE DEI DATI

### 5.1 PRIMO INVIO ENTRO IL 12.12.2013

Come accennato, in sede di prima applicazione dei nuovi obblighi, deve essere effettuata **entro il 12.12.2013** la comunicazione relativa:

- ai **beni in godimento nel 2012** (beni concessi in godimento nel 2012 e beni concessi nei periodi d'imposta precedenti qualora l'utilizzo permanga nel 2012);
- ai **finanziamenti** e alle capitalizzazioni **ricevuti dall'impresa** nell'anno **2012**.

### 5.2 TERMINI DI COMUNICAZIONE A REGIME

A regime, le comunicazioni in esame dovranno essere effettuate entro:

- il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di chiusura dell'anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento;
- il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni (non rilevano quindi gli apporti ricevuti in anni precedenti).

### 5.3 ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE INVIATA

La procedura di annullamento dei *file* inviati è attiva fino al termine di **un anno** dalla prevista scadenza.

### 5.4 INVIO DI UNA COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA

La procedura di sostituzione di un *file*, precedentemente inviato, con uno nuovo riferito allo stesso periodo, è attiva fino al termine di **un anno** dalla prevista scadenza.

## 6 SANZIONI

### 6.1 VIOLAZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO

L'art. 2 co. 36-*sexiesdecies* del DL 138/2011 sanziona l'**omessa comunicazione** dei beni concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore, ovvero la trasmissione della stessa con dati **non veritieri** o **incompleti**.

La sanzione è:

- **pari al 30%** della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio o familiare;
- dovuta in **solido** tra l'impresa e il beneficiario.

Se, però, il costo del bene non è stato dedotto dall'impresa e la suddetta differenza tra valore di mercato e corrispettivo ha concorso a formare il reddito del socio o familiare, in quanto reddito diverso, si applica, in solido, la sanzione da **258,00 a 2.065,00 euro**, di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97.



## **6.2 VIOLAZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI O DELLE CAPITALIZZAZIONI RICEVUTI DALL'IMPRESA**

In relazione alla comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevuti dall'impresa, in mancanza di una specifica previsione sanzionatoria da parte del DL 138/2011, in caso di comunicazione omessa, incompleta o non veritiera, potrebbe ritenersi applicabile la suddetta sanzione da **258,00 a 2.065,00 euro** di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97, stabilita in generale per le violazioni riguardanti le comunicazioni prescritte dalla legge tributaria.

## **6.3 DEFINIZIONE AGEVOLATA**

È comunque ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad **un terzo del minimo**, ai sensi dell'art. 16 del DLgs. 472/97.

Spett.le Studio,

.....  
.....  
.....

**OGGETTO:** Comunicazioni dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento e dei finanziamenti/capitalizzazioni ricevuti dall'impresa

In relazione alla comunicazione all'Anagrafe tributaria di cui all'art. 2 commi 36-*sexiesdecies* e 36-*septiesdecies* del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, si comunicano i dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti dall'impresa.

Nome della Società/Impresa				
Nome del Socio/Familiare <sup>1</sup>				
Descrizione del bene <sup>2</sup>	Contratto e utilizzo <sup>3</sup>	Identificativo del bene <sup>4</sup>	Corrispettivo <sup>5</sup>	Valore di mercato

Descrizione del finanziamento/capitalizzazione <sup>6</sup>	Data dell'erogazione	Importo

Firma

.....

1 Compilare una Scheda per ogni socio o familiare.

2 Indicare: autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile, altro bene se di importo superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano *fringe benefit* assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio, i taxi).

3 Indicare se si tratta di comodato, caso d'uso, altro e la data di stipula del contratto. Indicare anche l'utilizzo esclusivo o non esclusivo.

4 Indicare:

- per le autovetture e gli altri veicoli, il numero di telaio;
- per le unità da diporto, i metri;
- per gli aeromobili, la potenza motore in kw;
- per gli immobili, Comune e Provincia di ubicazione, il foglio e la particella.

Indicare anche la data di inizio e di fine della concessione in godimento.

5 Ai fini della comunicazione, deve sussistere una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento.

6 Indicare gli apporti verso l'impresa. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a:

- finanziamenti o capitalizzazioni di importo annuo inferiore a 3.600,00 euro (tale limite opera distintamente con riferimento a ciascuna tipologia di apporto);
- qualsiasi apporto già conosciuto dall'Amministrazione finanziaria (ad esempio, i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Spett.le Studio,

.....  
.....  
.....

**OGGETTO:** Dichiarazione di mancata concessione di beni dell'impresa in godimento a soci o familiari

In relazione alla comunicazione all'Anagrafe tributaria di cui all'art. 2 co. 36-*sexiesdecies* del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, informo che nel corso del 2012 nessun bene dell'impresa è in godimento a soci o a familiari.

Firma

.....

Spett.le Studio,

.....  
.....  
.....

**OGGETTO:** Dichiarazione di mancato ricevimento di finanziamenti o capitalizzazioni rilevanti

In relazione alla comunicazione all'Anagrafe tributaria di cui all'art. 2 co. 36-*septiesdecies* del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, informo che nel corso del 2012 non è stato ricevuto dall'impresa alcun finanziamento o capitalizzazione, effettuato da soci o familiari dell'imprenditore, di importo complessivo annuo pari o superiore a 3.600,00 euro.

*In alternativa*

In relazione alla comunicazione all'Anagrafe tributaria di cui all'art. 2 co. 36-*septiesdecies* del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, informo che i finanziamenti o le capitalizzazioni ricevuti dall'impresa nel corso del 2012, effettuati da soci o familiari dell'imprenditore, sono stati tutti oggetto di atti registrati.

Firma

.....